

Edizione n. 4

28 Giugno 2019

**Oggetto: L'ANALISI DEI RIFIUTI AZIENDALI.
CHI, COME E QUANDO LA DEVE EFFETTUARE.**

Il "Produttore di un Rifiuto", cioè il soggetto giuridico che lo genera con la sua propria attività operativa, è tenuto innanzitutto a caratterizzarlo, attribuendogli il corretto codice CER (Codice Europeo del Rifiuto) che lo accompagnerà dall'Azienda sino alla sua destinazione finale.

La situazione più complessa si presenta quando, per particolari tipologie di rifiuti, è previsto un doppio codice CER poiché per essi il legislatore ha riconosciuto la possibilità che ne esista anche una variante pericolosa; in questi casi i codici CER sono appunto due e sono detti "a specchio"; tra molti altri fanno parte di questa categoria proprio i consumabili di stampa che prevedono sia il CER 08.03.17* (toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose) che lo 08.03.18 (toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17* - e quindi i non pericolosi).

Per la caratterizzazione di rifiuti come questi il Dlg 116/2014 prevede quanto segue:

"Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

Individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

- *la scheda informativa del produttore*
- *la conoscenza del processo chimico*
- *il campionamento e l'analisi del rifiuto"*

Queste informazioni sono sia di tipo merceologico che analitico (origine del rifiuto, odore, colore, morfologia, composizione, consistenza) e consentono di stabilire il codice C.E.R. esatto del rifiuto.

E' bene quindi sottolineare che la scheda informativa del prodotto non è di per sé sufficiente per la caratterizzazione e che l'analisi per campionamento è uno strumento a tutela del "Produttore del Rifiuto" poiché essa ne determina le caratteristiche per il trattamento finale in condizioni di sicurezza.

Peraltro è fondamentale ricordare che gli Art.li N. 8 del DM 5 febbraio 1998 e N. 7 del DM 12 giugno 2002 stabiliscono che le analisi vanno tassativamente eseguite per poter procedere al conferimento finale agli impianti di trattamento autorizzati, anche se operanti in regime semplificato.

newsletter per Clienti e Partner commerciali a cura di :

BERG PHI SRL

Via dell'Artigianato 8 A/B

21040 Origgio (VA)

Tel. 02 494833 - email info@zerozerotoner.it



E' altrettanto vero che alcuni trasportatori ed impianti accettano un'autocertificazione da parte del "Produttore dei rifiuti" come attestato della non pericolosità degli stessi ma è evidente che a seguito di controlli delle autorità competenti, il Produttore stesso sia chiamato a comprovare detta autocertificazione con documenti che ne dimostrino il merito.

Per la preparazione del campione di rifiuti da analizzare la norma da seguire è la UNI 10802 del 2013. Chiaramente, se le attività preliminari non fossero svolte in maniera corretta, i riscontri analitici potrebbero risultare invalidati. Certamente vale il principio fondamentale, comune a tutte le tipologie di rifiuti da esaminare, della rappresentatività del campione.

Nel caso della cartuccia toner, che è un rifiuto solido uniforme, la campionatura sarà più semplice rispetto ad altre tipologie di rifiuti (come ad esempio le miscele liquide) per cui sarà sufficiente:

- Radunare gli oggetti del campione in un contenitore sigillato.
- Allegare la documentazione necessaria a qualificare il processo da cui il rifiuto trae origine, le schede di sicurezza dei prodotti che lo costituiscono o delle sostanze con cui può essere entrato in contatto.
- Allegare un verbale di prelievo che contenga le informazioni relative a data, ora e luogo del prelievo.

Non esistono invece specifiche norme che disciplinano come debba avvenire il trasporto di un rifiuto dall'Azienda al laboratorio di analisi; pareri di importanti studi di consulenza ambientale, indicano che il trasporto di campioni di rifiuti verso un laboratorio a fini analitici non possa essere ritenuto compatibile con il concetto di "disfarsi" dello stesso per cui i campioni non necessitano di essere accompagnati da F.I.R. (Formulario Identificativo del Rifiuto), bensì da DDT con una causale esplicita come ad esempio "consegna campioni da sottoporre ad analisi di caratterizzazione del rifiuto".

In relazione infine alla validità temporale delle analisi chimiche, non vi è un periodo fisso e predeterminato per tutti, ma essa dipende dalle autorizzazioni dell'impianto finale di trattamento, che il Produttore del Rifiuto è obbligato di volta in volta a verificare.

Per quanto riguarda i consumabili esausti di stampa, rifiuti che possono appunto avere una variante pericolosa, al solito rimarchiamo che un abbonamento al servizio ZEROZEROTONER leva al Cliente ogni responsabilità in quanto trasferisce a BERG PHI il ruolo di Produttore del rifiuto con tutti gli oneri connessi.

Sperando di avere fatto un po' di chiarezza ringraziamo per l'attenzione.

Ufficio Marketing BERG PHI - ZEROZEROTONER